



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO O
DA INTRATTENIMENTO PRESSO I PUBBLICI
ESERCIZI, PER LA DISCIPLINA DI SALE GIOCHI E
TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI
ESERCIZI.**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/05/2005 -
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/04/2009).

PARTE PRIMA – VIDEO GIOCHI

1. tipologie degli apparecchi

L'art. 110 del T.U.L.P.S. prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

- comma 6: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 1,00 Euro. Possono consentire vincite in denaro del valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita; L'utilizzo di questi apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

- comma 7, lett. a): giochi elettromeccanici privi di monitor che erogano premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, attivabili con moneta metallica del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- comma 7, lett. c): apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 Euro.

Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98, salvo il caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

2. obblighi per i titolari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi

I titolari degli esercizi ove è autorizzata la detenzione di apparecchi, rientranti in una delle categorie di cui al precedente punto 1, hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura del VCO;

- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;

- impedire l'utilizzo degli altri giochi ai minori di anni 16 (come da tabella della Questura del VCO);

- impedire l'utilizzo dei giochi oltre gli orari stabiliti dal Comune, procedendo alla disattivazione degli stessi;

- apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.

3. numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio

Il numero massimo di giochi autorizzabili in ogni tipo di esercizio, comprensivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003, viene fissato come segue:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA "B" - BAR

con superficie di somministrazione fino a	50 mq.	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “	fino a 100 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “	oltre 100 mq.	massimo 5 apparecchi

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA "A" – RISTORANTI

con superficie di somministrazione fino a 60 mq	massimo 2 apparecchi
“ “ “ “ fino a 100 mq	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “ fino a 200 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “ “ oltre 200 mq	massimo 5 apparecchi

CIRCOLI PRIVATI

In base all'attività svolta ed alla superficie di somministrazione, possono installare un numero di apparecchi pari a quelli dei bar o dei ristoranti.

ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI CONCESSIONARI DI GIOCHI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 88 DEL TULPS

con superficie del locale (destinata al pubblico) fino a 50 mq.	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “ “ fino a 100 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “ “ oltre 100 mq.	massimo 5 apparecchi

ALBERGHI ED ESERCIZI ASSIMILABILI

fino a 20 camere	massimo 2 apparecchi
fino a 100 camere	massimo 5 apparecchi
fino a 200 camere	massimo 6 apparecchi
oltre 200 camere	massimo 7 apparecchi

AGENZIE DI RACCOLTA SCOMMESSE E ALTRI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI ART. 88 TULPS

con superficie del locale (destinata al pubblico) fino a 100 mq.	massimo 7 apparecchi
“ “ “ “ “ fino a 200 mq.	massimo 8 apparecchi
“ “ “ “ “ oltre 200 mq.	massimo 9 apparecchi

ALTRI ESERCIZI (ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TABACCHERIE, ETC.)

1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 3 apparecchi.

Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, biliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini etc, nonché tutti gli altri apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui al punto 1 del presente regolamento. In ogni caso la superficie dell'esercizio destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS e/o ad altri giochi (biliardi etc.) non potrà superare complessivamente il 40% della superficie totale di somministrazione (o di vendita, o di quella destinata all'attività principale) del locale (con esclusione di eventuali aree destinate a plateatico).

4. limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi

L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio è consentita esclusivamente all'interno degli esercizi. Sono pertanto escluse le aree destinate a plateatico ancorché delimitate o coperte.

I giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti.

L'uso degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. c) del TULPS è consentito dalle h. 15,00 alle h. 22,00. Oltre tale orario tali apparecchi devono essere disattivati.

L'uso di tutti gli altri apparecchi è consentito dalle h. 11.00 alle h. 02.00.

5. ambito di applicazione

Sono esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti punti 3. e 4. del presente regolamento:

- le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

Sono esclusi dalla sola disciplina di cui al precedente punto 4 (limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi):

- gli apparecchi installati presso strutture ricettive, ad uso esclusivo delle persone alloggiate.

PARTE SECONDA – SALE GIOCHI

1. definizione di sala giochi

Sono considerate sale giochi quei locali ove sono installati apparecchi rientranti nella categoria dei giochi leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. , autorizzati ai sensi dell'art. 86 del medesimo Testo Unico, nei quali l'attività principale è appunto il gioco.

Nelle sale giochi come sopra individuate è possibile autorizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8, c. 6, lett. a) della L.R. 29.12.06, n. 38, purché tale attività risulti accessoria e strumentale rispetto all'attività prevalente.

2. caratteristiche minime delle sale giochi.

Gli esercizi che costituiscono sala giochi autorizzabile ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. devono essere dotati di almeno 12 (dodici) apparecchi da gioco rientranti nella categoria dei giochi leciti, nel rispetto del limite massimo previsto dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato prot. n. CGV/50/2007 del 18.01.07 per gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. Rientrano nel computo del numero minimo anche i seguenti apparecchi; biliardi, carambole, calcio balilla, flipper, giochi per bambini, juke box..

I locali da adibire a sala giochi devono avere i seguenti requisiti:

- impianto elettrico a norme CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
- passaggi interni - compresi quelli tra gli arredi od i giochi - e porte comunicanti con l'esterno di larghezza minima pari a mt. 1,20. Nel caso in cui l'architettura del locale o la norma urbanistica non consentano l'allargamento delle porte è possibile derogare previa presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato;
- la sala giochi deve inoltre disporre di una uscita di sicurezza, del tipo ammesso, ogni 100 mq. di superficie del locale, anche coincidente con la porta d'ingresso.

Le caratteristiche sopra elencate devono essere certificate da tecnico abilitato.

Nelle sale giochi per le quali viene richiesta l'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 8, c. 6 lett. a) della L.R. n. 38/06, l'attività ludica dovrà comunque avere il carattere della prevalenza, individuabile secondo i seguenti elementi:

- a) carattere di imprenditorialità dell'attività di gioco (ad es. non assume tale caratteristica mettere semplicemente a disposizione del cliente carte da gioco o altri giochi da tavolo senza richiesta di alcun corrispettivo);
- b) destinazione dei tre quarti della superficie totale dell'esercizio (calcolata escludendo i servizi igienici ed altri vani accessori quali depositi, magazzini etc.) all'attività di sala giochi.

3. obblighi per i titolari di sala giochi

I titolari degli esercizi di cui al precedente punto 2, hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura del VCO;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16 (come da tabella della Questura del V.C.O.)
- esporre il cartello indicante gli orari dell'esercizio in modo visibile dall'esterno;
- rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi, cessando contestualmente anche l'attività di somministrazione;
- apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.

4. limitazioni e orari di esercizio

L'apertura di sale giochi non potrà essere autorizzata ad una distanza inferiore a mt. 150 da scuole e ospedali. La distanza verrà calcolata seguendo il percorso stradale più breve. L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi.

Per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 8, c. 6 lett. a) l.r. 38/06), non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi. La somministrazione in aree private esterne all'esercizio (es. cortili privati) è consentita solo nel caso che dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche e comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all'attività di somministrazione.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro l'attività di somministrazione svolta presso l'esercizio.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura h. 11,00 chiusura 02,00, con facoltà dell'esercente di posticipare la chiusura fino alle h. 03,00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. c) del TULPS possono essere utilizzati dalle h. 15,00 alle h. 22,00. Dopo tale orario devono essere disattivati.

PARTE TERZA – TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. definizioni

Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo, l'utilizzo di apparecchiatura "KARAOKE", la trasmissione di programmi su reti decodificate, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi. Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questi si trasformi nell'attività prevalente del locale. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesto una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.

Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio o impianti stereo.

2. obblighi per i titolari degli esercizi

I titolari degli esercizi autorizzati all'effettuazione di musica dal vivo o altri piccoli trattenimenti, hanno l'obbligo di:

- esporre in maniera ben visibile il listino prezzi delle consumazioni;
- rispettare scrupolosamente gli orari fissati dal Comune per l'attività di musica dal vivo e per le altre tipologie di intrattenimento;
- rispettare i limiti di rumorosità indicati nell'autorizzazione in deroga rilasciata dal competente ufficio comunale ovvero rispettare le indicazioni previste nella relazione di impatto acustico per l'abbattimento della rumorosità dell'attività di concertino.

3. limitazioni e orari di svolgimento dell'attività di trattenimento e diffusione musica

L'esecuzione di musica dal vivo può essere autorizzata all'interno e/o all'esterno dell'esercizio, ma con condizioni differenziate.

L'orario di svolgimento delle attività viene fissato in autorizzazione, secondo la richiesta dell'esercente e nel rispetto dei seguenti criteri:

Attività svolte all'interno degli esercizi: inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 02,00;

Attività svolte all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 00,30 per i giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Nei rimanenti giorni feriali dovrà essere effettuata una valutazione in base alla zona di insediamento dell'esercizio e alla frequenza dell'attività, mantenendo il limite massimo delle h. 23,30. E' consentita la deroga a tale limite per eventi sporadici, fatte salve le prescrizioni del competente ufficio comunale in relazione all'impatto acustico.

La diffusione di musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita a partire dalle h. 9,00 e fino alle h. 02,00 esclusivamente all'interno del locale.

E' vietato posizionare i diffusori acustici collegati all'impianto all'esterno del locale o in prossimità dell'ingresso del locale.

4. ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al precedente punto 3. non si applicano ai concerti e agli altri trattenimenti musicali dal vivo svolti nell'ambito di manifestazioni, nelle aree allo scopo destinate dall'Amministrazione Comunale.

PARTE QUARTA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. regime autorizzatorio

Attività soggette ad autorizzazione, rilasciata dal competente settore Polizia Amministrativa, su istanza dell'esercente:

- Sale giochi (nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento, apertura per subingresso);
- Trattenimenti musicali presso pubblici esercizi qualora venga effettuata maggiorazione di prezzo sulle consumazioni o richiesto un biglietto di ingresso;

- Installazione di apparecchi da gioco presso esercizi non in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Sono soggette a semplice comunicazione, da inoltrare al competente settore:

- Installazione di apparecchi da gioco presso esercizi pubblici o altri esercizi già in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

- Sostituzione di apparecchi nelle sale giochi, con altri della stessa tipologia, senza modifica del numero totale degli apparecchi.

2. presentazione delle istanze e delle comunicazioni e relativa documentazione

Le domande per l'ottenimento di autorizzazioni e le comunicazioni relative alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere inoltrate al competente Settore Polizia Amministrativa, utilizzando la modulistica predisposta per ogni tipo di attività – (Allegati A – B – C – D – E al presente regolamento).

A seconda del tipo di attività dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Autorizzazione per apparecchi da gioco (presso esercizi non in possesso di autorizzazione ex artt. 86 o 88 T.U.L.P.S.):

a) domanda in bollo utilizzando l'allegato A, compilato in ogni sua parte;

b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (esclusi i giochi di cui al c. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)

c) planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;

d) relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg./mq. (solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);

e) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;

f) fotocopia documento di identità del richiedente

- Autorizzazione per sala giochi:

a) domanda in bollo utilizzando l'allegato B, compilato in ogni sua parte;

b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio (esclusi i giochi di cui al c. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)

c) planimetria in scala dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;

d) certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;

e) certificazione a firma di tecnico abilitato relativa ai requisiti dei locali adibiti a sala giochi, elencati nella parte seconda, punto 2, del presente regolamento;

f) relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg./mq. (solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);

g) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;

h) fotocopia documento di identità del richiedente

i) domanda in bollo (e relativi allegati) per la richiesta di certificato di idoneità sanitaria dei locali;

l) relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di zonizzazione acustica comunale, approvato con D.C.C n. 55 del 16.04.03.

- Autorizzazione per trattenimenti musicali (con maggiorazione di prezzo sulle consumazioni o biglietto di ingresso)

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato C, compilato in ogni sua parte;
- b) planimetria dei locali con l'indicazione dell'ubicazione della postazione musicale
- c) valutazione ambientale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con D.C.C. n. 55 del 16.04.03, a firma di tecnico competente in acustica abilitato ai sensi dell'art. 2, c. 6 e segg. della L. 447/1995, per attività annuali, stagionali o comunque che abbiano un carattere di "ciclicità", ovvero richiesta di autorizzazione per espletamento dell'attività in deroga ai limiti di emissione – immissione sonora stabiliti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con D.C.C. n. 55 del 16.04.03, per attività temporanee o sporadiche;
- d) fotocopia documento di identità del richiedente.

- Autorizzazione per "Karaoke" e per trasmissione programmi su reti decodificate presso esercizio pubblico (con maggiorazione di prezzo sulle consumazioni o biglietto di ingresso):

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato D, compilato in ogni parte;
- b) fotocopia documento di identità del richiedente.

Comunicazione di installazione video giochi presso esercizi già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del T.U.L.P.S.

- a) presentazione comunicazione utilizzando l'allegato E, compilato in ogni sua parte;
- b) Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.
- c) Planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia
- d) Relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture destinate ad accogliere i biliardi sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq. (solo per l'installazione di biliardi, se posati su soletta)
- e) fotocopia documento di identità del richiedente.

3. istruttoria e termini per l'evasione delle domande

Le istanze di autorizzazione per le attività contemplate dal presente regolamento, qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria, verranno evase entro i seguenti termini:

- domanda per video giochi: trenta giorni;
- domanda per trattenimenti musicali: trenta giorni;
- domanda per sala giochi: 60 sessanta giorni;

i predetti termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente, attestata dal timbro del protocollo comunale.

Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta l'ufficio procederà, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro trenta giorni e i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri della medesima tipologia è soggetta a semplice comunicazione.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi comporta il rilascio di nuova autorizzazione.

4. efficacia della comunicazione

La comunicazione, ove ammessa, dovrà essere presentata al competente ufficio del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria, ed in tal caso avrà efficacia immediata.

La presentazione della comunicazione incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della comunicazione, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività, archiviando contestualmente la comunicazione.

PARTE QUINTA – SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

1. - VIDEO GIOCHI

- a. mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi oltre l'orario stabilito: sanzione da €. 75,00 a € 500,00
- b. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da €. 75,00 a € 500,00;
- c. installazione di giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS in modo contiguo agli altri apparecchi: sanzione da €. 75,00 a € 500,00;
- d. mancata esposizione delle vetrofanie fornite dal Comune: sanzione da € 25,00 a € 500,00;

- In caso di violazione ai precedenti punti a, b e c potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione per video giochi, con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. In caso di reiterazione delle violazioni potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

2. - SALE GIOCHI

- α. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- β. mancata cessazione dell'attività di somministrazione (di tipologia "C") entro l'orario di esercizio della sala giochi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- χ. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da €. 75,00 a € 500,00;
- δ. svolgimento attività di somministrazione (di tipologia "C") all'esterno dell'esercizio: sanzione da €. 75,00 a € 500,00;

- ε. mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all'attività di somministrazione (di tipologia "C"): sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- φ. mancata esposizione delle vetrofanie fornite dal Comune: sanzione da € 25,00 a € 500,00;

- In caso di violazioni relative ai precedenti punti a, c ed e, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni.

- In caso di violazioni relative ai precedenti punti b e d potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell'attività di somministrazione. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione.

3. – TRATTENIMENTI MUSICALI

a. mancato rispetto degli orari di svolgimento dei trattenimenti nel caso di attività soggetta ad autorizzazione: sanzione pecuniaria prevista dal T.U.L.P.S. in quanto gli orari di svolgimento dell'attività dovranno essere inseriti nell'autorizzazione rilasciata dal competente Settore Polizia Amministrativa e costituiranno condizione per l'esercizio

dell'attività di trattenimenti musicali;

b. mancato rispetto degli orari di svolgimento dei trattenimenti nel caso di attività soggetta a comunicazione: sanzione da € 75,00 a € 500,00

c. mancato rispetto degli orari di utilizzo di impianti per la diffusione della musica: sanzione da € 75,00 a € 500,00

e. utilizzo impianti di diffusione sonora all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00

- In caso di più violazioni riferite ad una medesima autorizzazione, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione medesima con contestuale sospensione dell'attività di trattenimenti musicali. Nei casi di particolare gravità si potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione.

- In caso di più violazioni riferite ad una medesima denuncia di inizio attività o comunicazione potrà essere disposta la sospensione dell'attività. Nei 10 casi di particolare gravità potrà essere disposto il divieto definitivo di prosecuzione dell'attività.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avverrà secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

PARTE SESTA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento sostituisce e annulla tutti i provvedimenti precedentemente adottati da questa Amministrazione per le materie in esso disciplinate.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.¹¹

Dalla data di approvazione del Regolamento e fino alla data di esecutività dello stesso, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per video giochi e sale giochi, né potranno essere modificate le autorizzazioni in atto. Le istanze eventualmente presentate nel suddetto periodo verranno evase dopo l'entrata in vigore del Regolamento e in applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Con deliberazione della Giunta Comunale verrà approvato il modello di vetrofania previsto nella parte prima, punto 2 e nella parte seconda, punto 3 del presente Regolamento.

L'ufficio comunale competente provvederà a consegnare agli esercenti titolari di autorizzazioni per video giochi e per sale giochi, il modello di vetrofania approvato dalla Giunta Comunale, unitamente a copia del Regolamento medesimo. Entro trenta giorni dalla consegna del prototipo, ogni esercente interessato sarà tenuto ad apporre le vetrofanie, conformi al modello approvato, all'ingresso del proprio esercizio e su ciascun apparecchio, pena l'applicazione delle sanzioni previste nella parte quinta, punto 1 lett. d e punto 2, lett. f..

Per quanto concerne le limitazioni di cui al punto 3 della parte prima (numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio) e al punto 2 della parte seconda (caratteristiche minime delle sale giochi), le stesse sono applicabili alle attività già esistenti nei casi di variazione della titolarità dell'autorizzazione nonché di presentazione di nuova comunicazione a seguito di subingresso, o di qualsiasi altra modifica dell'attività e/o dell'autorizzazione o della comunicazione in atto.

Alla materia disciplinata dal presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente.